

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall'Istituto.

Questo vuole essere un primo passo di una operazione di trasparenza dell'Inps, così come annunciato dal Presidente Boeri nel suo discorso di insediamento. La quinta scheda pubblicata è relativa al Fondo di previdenza per i dipendenti Enel e delle aziende elettriche private. Nel corso delle prossime settimane prenderemo in esame altri fondi con la pubblicazione delle relative schede.


## FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

Il Fondo elettrici è stato istituito nel 1956; i soggetti assicurati dal Fondo Elettrici erano i dipendenti ENEL ed i dipendenti di aziende private (con almeno 15 dipendenti) che producono, trasformano e commercializzano energia elettrica. Sono esclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori assunti per lavori di carattere temporaneo.

Dal 1° gennaio 2000, data di soppressione del fondo, i nuovi lavoratori del settore vengono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) mentre ai lavoratori che facevano già parte del Fondo Elettrici prima di quella data vengono applicate le regole previste per il soppresso fondo, diverse da quelle applicate agli iscritti al FPLD.

### La situazione economico-finanziaria

Negli anni il Fondo ha conosciuto una progressiva erosione del proprio patrimonio, diventato negativo all'inizio del nuovo millennio ed ha ad oggi un debito complessivo di quasi 30 miliardi. Il Fondo è stato in disavanzo sin da quando confluito nel FPLD. Il disavanzo è peggiorato nel corso del tempo e presumibilmente raggiungerà i 2 miliardi nel 2015, anche perché dal 2000 non ci sono più nuovi iscritti e quindi le entrate contributive tendono progressivamente ad azzerarsi.



### Le principali peculiarità del fondo elettrici

1. Per le anzianità fino al 1992 non esistono massimali né fasce retributive a rendimenti decrescenti, che invece sono presenti per il FPLD. Tutta la retribuzione teorica (che esclude le componenti accessorie della retribuzione) ha un'aliquota di rendimento (l'aliquota utilizzata per calcolare la pensione nel sistema retributivo) costante.
2. Tale aliquota di rendimento (pari a 2,514%) è più elevata di quella che si applica alla prima fascia retributiva del FPLD (2%). Le differenze nelle aliquote di rendimento aumentano considerevolmente per le retribuzioni più alte visto che per gli elettrici queste aliquote non si abbassano all'aumentare del reddito.
3. La retribuzione usata, fino al 1992, per il calcolo della pensione non è, come nel FPLD, quella media degli ultimi 5 anni, bensì quella degli ultimi sei mesi.
4. I periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo elettrici che risultano coperti di contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono riconosciuti nel Fondo senza oneri per gli iscritti<sup>1</sup>. Tale norma è applicabile a coloro che sono iscritti al Fondo con decorrenza anteriore al 15 novembre 1996.

A partire dal 1993 le peculiarità di cui al punto 1. e 2. sono state gradualmente armonizzate alle regole previste per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD.

### Calcolo della pensione

Di seguito si riportano i dettagli sul calcolo delle pensioni per gli appartenenti al fondo:

- Anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: la pensione è calcolata esclusivamente con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal gennaio 2012;  
L'importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
  - quota A: quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992;
  - quota B: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994;
  - quota C: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.1995 al 31.12.96.
  - quota D: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.1997 al 31.12.2011.
  - quota contributiva: quantificata sull'anzianità maturata da gennaio 2012.
- Anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: la pensione è calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la contribuzione maturata dopo tale data.  
L'importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
  - quota A retributiva: quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31.12.92;
  - quota B retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.93 al 31.12.94;
  - quota C retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.95 al 31.12.95;
  - quota contributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.96

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 della legge 25.11.1971, n. 1079

- Per i soggetti iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data la pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo.

### La retribuzione pensionabile

Quota A	tutti gli assicurati	Retribuzione dell'ultimo semestre
Quota B e C	per assicurati che hanno maturato almeno 15 anni di contributi al 31.12.92	Retribuzione media settimanale calcolata sugli ultimi 10 anni di retribuzione teorica
	per assicurati che hanno maturato meno di 15 anni di contributi al 31.12.92	Retribuzione media settimanale della somma della retribuzione teorica dell'ultima e delle retribuzioni teoriche relative a tutto il periodo tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione
Quota D	per assicurati che hanno maturato almeno 18 anni di contributi al 31.12.95	Retribuzione media settimanale calcolata sugli ultimi 10 anni di retribuzione effettiva

La pensione liquidata con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole dei seguenti importi:

1. 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore per il FPLD;
2. 88% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo prima del 1° gennaio 1996.


### Contributo di solidarietà

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, la legge Monti – Fornero ha istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del Fondo. L'ammontare del contributo è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge n.335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

### Pensioni fondo elettrici effettivamente erogate e ricalcolate con metodo contributivo


Gli istogrammi qui sotto documentano come le pensioni del Fondo elettrici con decorrenza successiva al 1999 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Il 79% dei trattamenti in essere risulta più elevato del 20-40% rispetto al contributivo, solo una pensione su 100 del Fondo risulterebbe più generosa con il ricalcolo contributivo.

**ex FONDO ELETTRICI - Pensioni con decorrenze 2000 - 2014**  
**Distribuzione del numero delle pensioni per classi di riduzione/aumento**




L'effetto della variabile età alla decorrenza è invece evidenziato nel grafico sottostante (che riporta gli importi lordi medi mensili al gennaio 2015) per le pensioni con decorrenza successiva alla soppressione del Fondo. Come si vede dal grafico, le deviazioni dal contributivo sono più forti per chi va in pensione prima.

**ex FONDO ELETTRICI - Pensioni con decorrenze 2000 - 2014**  
**Confronto calcolo retributivo /contributivo**  
**importo lordo mensile al 1.1.2015**



Le variazioni sono significative. Ad esempio, un funzionario andato in pensione a 61 anni nel 2013 titolare, a gennaio 2015, di una pensione lorda mensile di 3100 euro, percepisce una prestazione di 900 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo.

### Analisi degli importi mensili delle pensioni al 1.1.2015 per età ed anno di decorrenza



## **Nota metodologica sul ricalcolo contributivo**

Nel presente documento si presentano i risultati di uno studio che si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti al 1.1.2015 del soppresso Fondo Elettrici, dal 1° gennaio 2000 evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative a tutta la storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa.

L'analisi è stata condotta sulle singole posizioni assicurative procedendo alla ricostruzione della storia contributiva dell'assicurato sulla base di tutte le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS.

### *Il collettivo esaminato:*

La platea di assicurati oggetto di analisi è costituita dai titolari di trattamenti pensionistici vigenti di vecchiaia ed anzianità liquidati con decorrenza successiva alla soppressione del preesistente Fondo Elettrici.

Sono state prese in considerazione tutte le pensioni di vecchiaia ed anzianità con decorrenza compresa fra il 2000 e il 2014 (circa 29 mila pensioni) che rappresentano più del 40% di tutte le pensioni dirette vigenti della stessa tipologia.

Tale scelta è giustificata dal fatto che il grado di completezza delle informazioni relative alle storie retributive degli iscritti al Fondo, diminuisce per le pensioni con decorrenza più lontana nel tempo.

### *La ricostruzione della storia contributiva:*

Per ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e contributive relative a tutta la storia lavorativa del soggetto facendo riferimento all'archivio degli estratti conto assicurativi (Sistema UNEX).

Procedendo a ritroso nel tempo dal momento del pensionamento sono stati colmati i vuoti delle informazioni retributive attribuendo a ciascun periodo da integrare, la retribuzione più vicina disponibile parametrata all'anzianità contributiva presente in ogni anno solare, riproporzionata sulla base della variazione del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (media quinquennale del PIL nominale) tra gli anni interessati.

### *La determinazione del montante contributivo:*

Una volta ricostruita la storia retributiva del soggetto è stata calcolata la contribuzione versata nel teorico conto assicurativo moltiplicando l'aliquota contributiva previdenziale vigente anno per anno, per la retribuzione imponibile dell'anno considerato.

Le somme delle contribuzioni capitalizzate mediante i coefficienti di rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale) costituiscono il montante contributivo.

Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Elettrici come riportato nella circolare INPS n.181 del 2001 così come pure i coefficienti di rivalutazione del montante contributivo a partire dal 1946.

I coefficienti di trasformazione Il montante così determinato fino all'anno e al mese di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età dell'assicurato alla decorrenza della pensione.

Per le pensioni con decorrenza ante 2010 sono stati utilizzati i coefficienti di trasformazione contenuti nella Legge n.335/1995, per le decorrenze successive quelle tempo per tempo vigenti (L.247/2007 e Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro ).

In relazione al fatto che i coefficienti di trasformazione sono pubblicati a partire dall'età di 57 anni, per tutti pensionati con età alla decorrenza inferiore a tale limite è stato utilizzato il coefficiente di trasformazione dell'età 57 con un effetto migliorativo dell'importo ricalcolato in forma contributiva essendo questi coefficienti crescenti al crescere dell'età.

### *Differenziale rispetto al calcolo retributivo:*

Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione e dividendo per tredici si ottiene la pensione contributiva mensile lorda che va confrontata con l'importo della pensione alla decorrenza rilevata negli archivi dell'Istituto.

Per le analisi riferite all'anno 2015 l'importo della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione calcolata tra l'importo retributivo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza.